

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	561
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49. (879)	561
PRESIDENTE	561, 562
LONGONI, <i>Relatore</i>	561
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato. (1023)	562
PRESIDENTE	562
VIGENTINI, <i>Relatore</i>	562
COSTA	562
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Firma dei tipi di frazionamento catastale (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (963)	562
PRESIDENTE	562, 563
ARCANGELI, <i>Relatore</i>	563
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	563

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giannini Guglielmo, Saggin e Tosi.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7.000.000 del fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49. (879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Invito il relatore, onorevole Longoni, che sostituisce l'onorevole Arcaini, a svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prele-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1950

vazione di 7 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49.

La somma sopraindicata è stata impiegata per il capitolo 278 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49 « Compensi speciali in eccedenza, ecc. ».

Detta somma si è resa necessaria per assicurare la retribuzione delle eccezionali prestazioni richieste al personale del Sottosegretariato di Stato per le pensioni di guerra, onde accelerare nella maggiore misura possibile la liquidazione di tali pensioni.

La convalidazione del decreto è richiesta dal disposto dell'articolo 42, ultimo comma, della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Ritengo pertanto opportuno di proporre l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato. (1023).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato.

Invito il relatore onorevole Vicentini a svolgere la sua relazione.

VICENTINI, Relatore. Il disegno di legge n. 1023, si propone di rimborsare alla pari, e quindi di togliere dalla circolazione, molti titoli, molte obbligazioni garantite dallo Stato per opere pubbliche che sono state eseguite parecchi anni fa e la cui amministrazione comporta una onerosa organizzazione di uffici, sproporzionata all'esiguo ammontare della consistenza dei debiti stessi.

Poiché all'articolo 5 del disegno di legge si dice: « all'onere derivante dall'applica-

zione della presente legge, si farà fronte », ecc. senza poi precisare su quale provvedimento di variazioni di bilancio si attingono effettivamente i fondi, propongo di sospendere la discussione di questo disegno di legge, ponendo in particolare rilievo che, a nome della Commissione, esprimo la più ampia meraviglia per il fatto che i provvedimenti siano presentati al Parlamento in questa forma.

COSTA. Vi sono stati altri disegni di legge presentati in tale forma. D'altra parte vorrei fare un'altra osservazione di ordine generale sulla quale credo che concorderanno tutti i colleghi: in tutti questi provvedimenti viene posta la solita dizione: « agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione si provvede... ».

Che bisogno c'è di mettere questa motivazione? Lo dirà la relazione che agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione si farà in questo modo. Mi pare che può evitarsi questa menzione, poiché non è opportuno introdurre elementi di motivazione nel dispositivo della legge.

PRESIDENTE. Sono d'accordo e ritengo che siano d'accordo anche i colleghi della Commissione. (*Segni di assenso*).

VICENTINI, Relatore. Concordo anch'io con la proposta dell'onorevole Costa.

PRESIDENTE. Questa richiesta sarà portata a conoscenza dell'onorevole Ministro del tesoro.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la proposta del relatore onorevole Vicentini di rinviare ad altra seduta, in attesa di chiarimenti da parte del ministro del tesoro, il seguito della discussione del disegno di legge n. 1023.

(*È approvata*).

Discussione della proposta di legge del Senatore Pallastrelli ed altri: Firma dei tipi di frazionamento catastale. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato. (963).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pallastrelli ed altri: « Firma dei tipi di frazionamento catastale ».

Il relatore onorevole Arcangeli ha facoltà di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge che è già stata approvata dalla

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1950

V Commissione permanenté, finanze e tesoro, del Senato.

ARCANGELI, *Relatore*. La presente proposta di legge ha lo scopo di riparare ad una dimenticanza del legislatore inerente alla facoltà che avrebbero i dottori in scienze agrarie di firmare i tipi di frazionamento da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali.

Tale facoltà si vuole che l'abbiano i sopraindicati dottori in scienze agrarie unitamente ai periti agrari, agli ingegneri, ai geometri iscritti regolarmente nei rispettivi albi professionali. La dimenticanza avrebbe avuto origine dal fatto che il testo unico del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato parzialmente con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, ha riportato al riguardo, l'articolo 4 della legge 7 luglio 1901, n. 321, che non poteva ovviamente annoverare i dottori in scienze agrarie tra i tecnici ammessi e tra i professionisti autorizzati a firmare i tipi catastali in quanto a quell'epoca tali professionisti non avevano né un regolamento né un albo professionale; anzi l'albo dei periti agrari non esisteva affatto, essendo stato creato nel 1933.

Che si tratti di una dimenticanza appare ovvio per il fatto che nel 1929 e precisamente con regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248, e successivamente, con regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, fu approvato il regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari. Al primo capoverso dell'articolo 17, rispettivamente, dei due regolamenti è detto: « che restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 18 a 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari ».

Ora, l'articolo 19 del citato regolamento attribuisce ai dottori in scienze agrarie le operazioni della divisione dei fondi rustici, attribuzione che non aveva bisogno di essere specificata in tale sede per i periti agrari perché ad essi l'articolo 16 comma *b*) del loro regolamento attribuiva già la stima e la divisione dei fondi rustici.

Si ritiene, pertanto, che, fino a quando l'Ufficio tecnico del Catasto intenderà affidare all'esercizio della libera professione la preparazione e la firma dei tipi di frazionamento delle particelle catastali, non possono non coordinarsi le leggi del catasto con quelle che regolano l'esercizio professionale dei tecnici

che hanno attribuita la funzione della stima e della divisione dei fondi rustici.

Propongo, dunque, che la proposta di legge dei senatori Pallastrelli ed altri, già approvata dalla V Commissione permanente del Senato, sia anche da questa Commissione accolta con votazione favorevole, essendo ispirata ad un criterio di giustizia riparatrice.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Il comma 3° dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, è così modificato nel 1° capoverso:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo professionale ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due provvedimenti, esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge n. 879:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (879).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1950

nonché sulla proposta di legge dei senatori Pallastrelli ed altri:

« Firma dei tipi di frazionamento catastale » (963):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Cavallari, Castelli Avoño, Corbino, Costa, De

Palma, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Longoni, Mannironi, Martinelli, Massola, Pesenti, Ponti, Salizzoni, Scoca, Tarozzi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zerbi.

Sono in congedo:

Giannini Guglielmo, Saggin e Tosi.

La seduta termina alle 10,50.